

Comune delle Centovalli

Regolamento dei cimiteri di

Bordei

Camedo

Costa s. Borgnone

Golino

Intragna

Lionza

Moneto

Palagnedra

Rasa

Verdasio

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DELLE CENTOVALLI
d e c r e t a:

TITOLO I:
Amministrazione e sorveglianza

Art. 1

I cimiteri, proprietà del Comune, sono amministrati dal Municipio.

TITOLO II.
Elenco dei cimiteri

Art. 2

I cimiteri del Comune delle Centovalli sono posti nelle seguenti località:

- Bordei
- Camedo
- Costa s./Borgnone
- Golino
- Intragna
- Lionza
- Moneto
- Palagnedra
- Rasa
- Verdasio

TITOLO III.
Sepulture e utilizzazione dei loculi

Art. 3

Nessuna salma o urna cineraria può essere seppellita o deposta nel loculo senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 4

Nei cimiteri vengono accolte le salme o le ceneri:

- a) delle persone domiciliate nelle Centovalli, sia attinenti o decedute nel territorio giurisdizionale del Comune (eccezione gli ospiti della Casa anziani regionale San Donato);
- b) su richiesta, delle persone attinenti non domiciliate¹;
- c) su richiesta, delle persone dimoranti, residenti, non attinenti, non domiciliate.

¹ Modifica del 22.09.2014

Art. 5²

La durata della sepoltura, sia in tomba, che in un loculo, è di 25 anni. La stessa potrà essere prolungata di ulteriori 25 anni a decorrere dal momento in cui il Municipio lo ritiene necessario, di regola quando l'esumazione è prevista con la normale rotazione.

È possibile un solo rinnovo di 25 anni, sia per le tombe che per i loculi. Per i loculi fa stato la data del deposito dell'urna più recente.

La durata massima della sepoltura e della concessione del loculo è di 70 anni.

In caso di spurgo generale o parziale, la durata del rinnovo può essere revocata senza la restituzione di alcuna tassa pagata.

Art. 6

Tutte le inumazioni dovranno avvenire di giorno, salvo disposizioni particolari.

Art. 7

Le bare destinate alla sepoltura dovranno essere di legno dolce (spessore massimo 3 cm) di facile decomposizione.

Art. 8

Un feretro non potrà contenere che una sola salma e sarà deposto in fossa separata.

Solo la madre e il neonato morti nell'atto del parto possono venir deposti nello stesso feretro.

Art. 9

In un loculo potranno essere deposte le ceneri fino a due persone.

Art. 10

Le salme provenienti da altre giurisdizioni e che per effetto di legge o di regolamento vengono a trovarsi chiuse in una cassa di legno forte, dovranno venir inumate sotto controllo del Municipio, ad una profondità di 2.20 m in modo da non intralciare la rotazione delle sepolture.

Su richiesta dei parenti più prossimi sarà accordato il permesso di sostituire il feretro e seppellire la salma in una cassa di legno dolce. L'operazione dovrà essere compiuta nella sala mortuaria e alla continua presenza del medico delegato e di un incaricato del Municipio.

Le casse di zinco dovranno essere inumate esclusivamente nei famedi o tombe di famiglia eseguite in cemento.

Art. 11

Le sepolture e l'utilizzazione dei loculi sono eseguite seguendo un ordine rotatorio stabilito dal Municipio.

² Modifica del 22.09.2014

**TITOLO IV.
Esumazioni**

Art. 12³

Le esumazioni necessarie allo spurgo del Cimitero sono decise e fatte eseguire dal Municipio a spese del Comune. Gli eredi o i parenti più prossimi sono avvisati per iscritto. Nel caso di uno spurgo generale il Municipio pubblica un avviso agli albi comunali e sul Foglio ufficiale.

Le esumazioni richieste dai parenti prima che sia trascorso il termine massimo di 70 anni, sono autorizzate e fatte eseguire dal Municipio. Le relative spese sono a carico del richiedente.

Nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento della sanità e della socialità – Ufficio di sanità, prima che siano trascorsi vent'anni dalla sepoltura, salvo in casi d'inchiesta giudiziaria. Le esumazioni consentite prima del termine avvengono alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio.

Trascorso il termine della concessione i resti e le ceneri di regola vengono depositi nell'ossario comune.

**TITOLO V.
Ordinamento**

Art. 13

I cimiteri restano di regola sempre aperti al pubblico. Il Municipio ha peraltro il diritto di tenerli chiusi a chiave qualora si verificassero degli inconvenienti o degli abusi. In tal caso sarà suo compito fissarne gli orari d'apertura.

Art. 14

È assolutamente vietato introdurre animali nel cimitero.

Art. 15

Il Comune non assume nessuna responsabilità per furti o danni arrecati da terzi alle tombe o ai ricordi funebri.

Art. 16

Sulle tombe comuni potranno essere coltivati fiori, arbusti di basso fusto o sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato od invadere i viali e non superino l'altezza di cm 80 misurati dalla bordura del campo.

In caso contrario, o quando le piantagioni fossero di impedimento alla sorveglianza dei cimiteri, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 17

I monumenti, le lapidi e ogni altro ricordo funebre posati nel cimitero sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita o i ricordi funebri fossero contrari ai diritti di

³ Modifica del 22.09.2014

altri concessionari o al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previa diffida.

Art. 18

Con preavviso di tre mesi dalla scadenza della concessione venticinquennale non rinnovata o iniziandosi un turno di rotazione, il Municipio invita gli interessati a ritirare le lapidi o i monumenti. Scaduto infruttuoso il predetto termine, il Municipio ne disporrà nel modo più opportuno.

Art. 19

I proprietari di terreni adiacenti ai cimiteri non possono depositare materiale di nessun genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami o radici possano invadere ed occupare l'area dei cimiteri o danneggiare i muri stessi.

TITOLO VI. Norme edilizie

Art. 20

Nei cimiteri nei quali vi sono le croci in ferro con relativo numero di controllo, queste sono di proprietà del Comune.

Art. 21

Per la posa di lapidi o monumenti nel cimitero è necessaria l'autorizzazione del Municipio. Per ottenerla si dovrà presentare richiesta scritta, corredata dal progetto di quanto si intende realizzare, in due esemplari e in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, le iscrizioni e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Art. 22

I monumenti o le lapidi non potranno essere lavorati all'interno del Cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere posati.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinimento o altre opere che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

Art. 23

È possibile l'iscrizione del nome di altri congiunti esumati su un ricordo funebre (lapide o loculo). La durata della concessione viene calcolata dalla data di morte della persona per la quale il ricordo è stato concesso.

Art. 24

È esclusa la posa di ricordi lungo il muro di cinta e la formazione di cappelle o tombe private.

Art. 25

Per i ricordi e gli infissi valgono le seguenti norme:

- a) È ammessa la posa di croci, lastre, monumenti con o senza bordure ed ogni altro ricordo funebre, previa domanda scritta al Municipio, accompagnata da un disegno in scala 1:10;
- b) i ricordi di qualsiasi genere dovranno avere una superficie base di 1.80 x 0.75 m e un'altezza massima di 1.30 m nei cimiteri di Intragna e Golino, mentre in tutti gli altri cimiteri una superficie base di 1.70 x 0.70 m e un'altezza massima di 1.30 m;
- c) i vialetti che contornano le fosse dovranno sempre essere liberi;
- d) ogni tumolo potrà venir circondato da una bordura; questa non deve oltrepassare le misure esistenti in lunghezza e in larghezza delle cordonate di ogni campo, con una sopraelevazione del terreno di 0.10 m al massimo;
- e) la posa non potrà avvenire prima che sia trascorso un anno dalla inumazione.

Art. 26

I loculi, dopo l'introduzione dell'urna cineraria, dovranno essere chiusi mediante l'apposita lastra, di tipo uniforme, fornita dal Comune. L'incisione sulla lastra del nome, cognome, data di nascita, e data di morte del defunto, dovrà essere eseguita secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio a spese del concessionario.

TITOLO VIII.

Tasse

Art. 27

Per la posa di lapidi o monumenti di cui all'art. 21 si preleva una tassa unica di Fr. 100.-.

Art. 28

Per le persone di cui all'art. 4 lett. a):	sepoltura	fr. 100.-	loculo	fr. 100.-
per le persone di cui all'art. 4 lett. b):	sepoltura	fr. 500.-	loculo	fr. 500.-
per le persone di cui all'art. 4 lett. c):	sepoltura	fr. 1000.-	loculo	fr. 1000.-

Per ogni rinnovo di ulteriori 25 anni (come all'art. 5): fr. 500.-.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie

Art. 29

¹ Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arrecherà danni al cimitero è punito con una multa.

² È riservata l'azione penale. Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti.

³ Le concessioni per i loculi concesse dall'ex Comune di Borgnone hanno una durata di anni 100, calcolata dal momento del decesso.

TITOLO IX
Contestazioni

Art. 30
Procedura

¹ Le contestazioni di qualsiasi tipo relative all'applicazione del presente regolamento sono risolte dal Municipio.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dagli art. 208 e 213 LOC.

Art. 31
Abrogazioni

Sono abrogati regolamenti o norme fissate dai Comuni di Borgnone, Intragna e Palagnedra.

Art. 32
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e successivamente ratificata dalla Sezione enti locali

* * *

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 novembre 2010.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 8 febbraio 2011.

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 settembre 2014.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 10 dicembre 2014.